

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-566 del 07/02/2019
Oggetto	DPR n.59/2013. DITTA DELTA SERVICE SRL è AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA LOMBARDIA N. 50.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-561 del 06/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR n.59/2013. DITTA **DELTA SERVICE SRL** – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERSI NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA LOMBARDIA N. 50.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

1. l'istanza della Ditta **DELTA SERVICE SRL**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota n. 72460 del 25.6.2018 acquisita al prot. di Arpae di Piacenza n. 10222 di pari data, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"carpenteria medio leggera finalizzate alla realizzazione e alla manutenzione di telai, valvole e condotte"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Lombardia n. 50;
2. la documentazione integrativa dell'Azienda pervenuta tramite nota del SUAP n. 95545 del 17.8.2018 (prot. Arpae n. 12816 del 20.8.2018);
3. l'ulteriore documentazione integrativa prodotta dall'Azienda e pervenuta tramite nota del SUAP n. 147400 del 20.12.2018 (prot. Arpae n. 19428 del 20.12.2018);

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata avanzata dalla Ditta in parola per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Preso atto che:

- le emissioni derivano dalle operazioni di saldatura, molatura (E1) nonché dal taglio; il proponente ritiene quest'ultima attività scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 (viene, infatti, previsto un impiego di olio pari a 10 kg/anno, inferiore alla soglia di 500 kg prevista dalla lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06);
- il consumo annuo di filo, bacchette ed elettrodi di saldatura è pari a 115 kg;
- sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non soggetti ad autorizzazione ai sensi del titolo I della parte quinta medesima;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 1 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta DELTA SERVICE SRL per l'attività di *"carpenteria medio leggera finalizzate alla realizzazione e manutenzione di telai, valvole e condotte"*, da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Lombardia n. 50;

VISTE altresì le seguenti disposizioni normative:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 (*"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del*

- 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”);
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
 - L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
 - l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
 - L. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni”, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
 - Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
 - Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi nella seduta del 1 febbraio 2019 d, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DELTA SERVICE SRL** per l'attività da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Lombardia n. 50;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DELTA SERVICE SRL** (C.F. 10876020156) per l'attività di *"carpenteria medio leggera finalizzate alla realizzazione e alla manutenzione di telai, valvole e condotte"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Lombardia n. 50. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA, MOLATURA

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 g/a
Altezza minima	11 m
Concentrazione ammessa degli inquinanti:	

Fase di saldatura

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

Fase di molatura

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------	-----------------------

- a) fermo restando rispetto dei limiti di emissione fissati per E1 e quanto disposto dal successivo punto j) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici all'emissione stessa in virtù dei bassi consumi di materie prime e del fatto che l'emissione medesima risulta presidiata da un sistema di abbattimento costituito da un filtro a tasche che deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- b) il gestore non deve superare un consumo complessivo di filo, barrette ed elettrodi per saldatura pari a 115 kg/anno e comunque non superiore a 40 kg/mese;
- c) i consumi mensili di filo, barrette ed elettrodi per saldatura, la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento di E1 e delle sue operazioni di manutenzione (validati dalle relative fatture di acquisto) devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- d) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare un mese;
- h) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- i) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- j) **in sede di messa a regime dovrà essere effettuato almeno un monitoraggio ad E1 durante la fase di saldatura ed uno durante la fase di molatura al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti, nonchè i monitoraggi fatti salvi al seguente punto B.;**
- k) l'esito dei monitoraggi da effettuarsi in sede di messa a regime deve essere trasmesso **entro trenta giorni** dalla loro effettuazione ad Arpae di Piacenza, all'AUSL di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento;

3. di fare salvo che:

- **in sede di messa a regime dovranno essere effettuati monitoraggi al fine di verificare che:**
 - il sistema aspirante garantisca, nella sezione d'ingresso, una velocità media dell'aria > 1 m/s con nessun punto avente velocità < 0,6 m/s (si ricorda che la cappa d'aspirazione risulta più efficiente nella captazione degli inquinanti se è dotata di flangia);

- la velocità dell'aria nel condotto non sia inferiore a 15 m/s;

4. di dare atto che:

- L'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, meglio se superiore del 10% a quella estratta, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici. La ripresa di aria nuova deve avvenire lontano da punti di emissione e da altre fonti potenzialmente inquinanti;
- Il contenuto in DMSO, nell'olio da taglio, deve essere inferiore al 3%;
- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- l'AUA non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ed idraulica;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15)** anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.